
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. PASCOLI"-FRANCOLISE

Prot. 0002083 del 24/11/2020

(Entrata)





provincia di Caserta via V. Emanuele, 5 – c.a.p. 81050 - C.F. 83001080619

Tel. 0823 882173 - Fax 0823 877049 PEC: protocollo@pec.comune.francolise.ce.it

ORDINANZA SINDACALE n. 80 del 24/11/2020

OGGETTO: Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Sospensione dell'attività didattica dei servizi e della scuola dell'infanzia e delle prime classi della scuola primaria fino al 05/12/2020.

IL SINDACO

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, e ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, a mente del cui art.1 "1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-9, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020) e con possibilità' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus";

VISTO il DPCM 3 novembre 2020, avente efficacia a far data dal 6 novembre 2020, e, in particolare, le disposizioni di cui all'art.3 (Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto) secondo cui "(omissis)1... con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19: Documento firmato digitalmente evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l'8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 4" e con un livello di rischio "alto" di cui al citato documento di Prevenzione. (omissis). 4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento: (omissis)f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza

qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

PRESO ATTO, che con Ordinanza delle Ministro della Salute del 13/11/2020, la Regione Campania è stata inclusa tra i territori in zona rossa sino al 29/11/2020 corrispondente allo "scenario di tipo 4", di massima gravità e di livello di rischio "alto", cui si applicano le misure di contenimento, del contagio individuate nell'art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020:

VISTA l'Ordinanza Regionale n. 90 del 15/11/2020, secondo cui:

- "1.1. con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3, restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola . <u>In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020</u>, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l'effettuazione di screening attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;
- 1.2. con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3, restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori. E' dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del mezzogiorno-di ottimizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria al personale docente e non docente ove non già controllato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 1.1- agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio.":

VISTA, altresì, l'Ordinanza Regionale n. 92 del 23/11/2020, che ha stabilito:

- "1.1 con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. E' demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza;
- 1.2 per quanto non previsto dal presente provvedimento, resta confermata l'Ordinanza n.90 del 15 novembre 2020, ivi compresa la programmazione di screening su base volontaria relativi al personale, docente e non docente, e agli alunni delle classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado, e relativi familiari. E' dato altresì mandato all'Unità di crisi regionale di programmare periodiche misure di screening relative al mondo della scuola, con modalità tali da consentirne la capillarità sul territorio;

CONSIDERATO che al fine di dare esecuzioni alle ordinanze regionali, soprattutto per ciò che concerne le attività di screening a cura delle ASL, in forte pressione per l'aumento dei casi positivi, appare necessario rinviare l'avvio delle attività scolastiche in presenza per le scuole dell'infanzia e per le classi prima della scuola primaria;

RITENUTO OPPORTUNO adottare misure maggiormente stringenti e scongiurare qualsivoglia occasione di contatto per contrastare la diffusione del COVID-19, limitando ulteriormente la mobilità sul territorio comunale e le potenziali situazioni di contatto/assembramento spostamento, al fine di contenere l'allarmante ascesa dei contagi;

VISTI:

l'art. 32 della Costituzione;

l'art. 50, comma 5, del TUEL D.Lgs.18.08.2000 n. 267 e il vigente statuto;

ORDINA

con decorrenza dal 25.11.2020 e sino al giorno 05.12.2020, fatte salve eventuali successive e diverse disposizioni, a scopo puramente cautelativo ed al fine di prevenire ulteriori occasioni di diffusione del contagio a tutela della salute di tutti i cittadini, la sospensione delle attività educative in presenza dei servizi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni), nonché, dell'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria sia pubblica che privata,

DISPONE

Che restino comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi e speciali e o disabilità;

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica;

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Francolise e trasmesso per opportuna conoscenza oltre che per la verifica dell'ottemperanza da parte delle Forze di Polizia:

- alla Presidenza della Regione Campania;
- alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
- al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CE;
- al Comando Stazione Carabinieri di S. Andrea del Pizzone;
- al Comando di Polizia Municipale.

Francolise, lì 24/11/2020

II Sindaco Dott. Gaetano Tessitore